



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Rep. Atti n. *22/W* del 9 marzo 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 9 marzo 2017

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" che prevede, al comma 180 dell'articolo 1, che il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge;

VISTO il comma 182 della citata legge n.107 del 2015, che prevede che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017, pervenuto dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. DAGL 535P del 16 gennaio 2017 e diramato, con nota del 17 gennaio 2017;

VISTA la nota prot. DAR 0001396 del 25 gennaio 2017, con la quale è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 20 febbraio 2017;

VISTA la nota prot. DAR 0002954 del 16 febbraio 2017, con la quale è stato diramato il documento di osservazioni ed emendamenti pervenuto dalle Regioni;

VISTA la nota prot. DAR 0003057 del 17 febbraio 2017, con la quale è stato trasmesso il documento dell'ANCI di proposte emendative, sul provvedimento in esame;



RP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nella riunione, a livello tecnico, tenutasi il 20 febbraio 2017, si è avviata una discussione sugli emendamenti proposti dalle Regioni, contenuti in un documento congiunto delle Commissioni Istruzioni e Politiche sociali, riferiti all'articolo 4; nonché emendamenti all'articolo 6 (Funzioni e compiti delle Regioni), all'articolo 7 (Funzioni e compiti degli Enti locali), e agli articoli 12 e 14; nonché l'inserimento della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, così formulata: "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

CONSIDERATO che, nella medesima sede, il rappresentante dell'ANCI ha altresì presentato un documento di osservazioni ed emendamenti riferiti a vari articoli del decreto, associandosi a quanto detto dalle Regioni circa le risorse inadeguate per i servizi offerti specialmente per lo 0-3 anni;

VISTA la nota prot DAR0004033 del 6 marzo 2017, con la quale, a seguito di quanto convenuto nella citata riunione tecnica del 20 febbraio 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inviato un documento di risposta alle proposte avanzate dalle Regioni e dagli Enti locali;

CONSIDERATO che, nella successiva riunione tecnica del 7 marzo 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha illustrato il documento contenente le risposte alle richieste delle Regioni e degli Enti locali formulate nel precedente incontro del 20 febbraio, sul quale vi è stato l'accoglimento di gran parte delle richieste emendative delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, di cui alcune con riformulazione condivisa; per contro, il Ministero dell'economia e delle finanze si è riservato di far pervenire il proprio parere;

VISTA la nota 0004247 dell'8 marzo 2017, con la quale viene diramato il documento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di risposta alle osservazioni ed agli emendamenti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, come convenuto nella predetta riunione del 7 marzo 2017; (All.1)

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale:

-le Regioni, preso atto che molte delle richieste regionali sono state accolte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in esame;

-l'ANCI ha altresì espresso il proprio parere favorevole, peraltro come l'UPI, con una richiesta contenuta in un documento consegnato in seduta, che si allega, riferito alla riformulazione dell'articolo 12, comma 4 del provvedimento; (All.2)

CONSIDERATO che, il Governo ha accolto tale richiesta;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sullo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, diramato con nota del 17 gennaio 2017,

Il Segretario
Antonio Narddeo



Il Ministro
On.le Avv. Enrico Costa

RP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Ambiente, Territorio, Istruzione e Ricerca

Codice sito: 4.2/2017/4

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0004247 P-4.23.2.2
del 08/03/2017



18189691

Alleg. 1)

Al Dipartimento per gli affari giuridici e le
legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
(per interoperabilità)

Al Ministero dell'economia e delle
finanze

-Gabinetto

(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

-Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

([rgs.ragionieregenerale.coordinaamento@pe
c.me.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinaamento@pec.me.gov.it))

Al Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione

-Gabinetto

(gabinettoministropa@pec.governo.it)

Al Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province
autonome

C/o CINSEDO

Via Parigi, 11

ROMA

(conferenza@pec.regioni.it)

Regione Toscana

Coordinatore Commissione istruzione,
lavoro, innovazione e ricerca

Regione Lazio

Coordinatore Vicario Commissione
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome

LORO SEDI

(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI

(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

ROMA

Al Presidente dell'UPI

ROMA

(upi@messaggipec.it)

ROMA





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano


All'Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali
ROMA
(per Interoperabilità)

e, p.c. Al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
-Gabinetto
(uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Oggetto: Parere sullo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107. (*codice sito: 4.2/2017/4-CU*).

Facendo seguito alla riunione tecnica del 7 marzo u.s., si invia il documento di risposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito alle osservazioni delle Regioni e dell'ANCI sullo schema di decreto legislativo indicato in oggetto.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Adriana Piccolo



Isabella Galletta

AP

NR CDJE-DM
8/3/17

Da: Segr.Capo Uff.Leg. <segr.capouffleg@istruzione.it>
Inviato: mercoledì 8 marzo 2017 12:48
A: Segreteria Direttore CSR
Cc: Isabella Galletta
Oggetto: Dlgs "istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni" - Risposta a osservazioni ed emendamenti di Regioni e ANCI relativi alla seconda riunione tecnica
Allegati: TESTO +ANCI +Regioni.doc
Priorità: Alta

Facendo seguito alla seconda riunione tecnica della Conferenza Unificata svoltasi in data 7 Marzo 2017 sullo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, si riportano di seguito le risposte alle osservazioni ed agli emendamenti delle Regioni e dell'ANCI come concordate nella predetta riunione:

- 1- Rispetto al mantenimento dell'inciso "di norma" di cui all'articolo 2, comma 5, si preciserà in relazione illustrativa che la possibilità di aggregare sezioni primavera ai cosiddetti nidi dovrà costituire un servizio aggiuntivo e incrementale rispetto ai posti già attivati.
- 2- All'articolo 3, comma 1, si aggiungono, su richiesta del MEF, infine, le seguenti parole: " , senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica."
- 3- All'articolo 4 , comma 1, lettera f) aggiungere le seguenti parole: " anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico".
- 4- Con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera g) e all'articolo 7, comma 1, lettera d), in riferimento all'attivazione del coordinamento pedagogico, si preciserà in RT, su richiesta del MEF, che questo dovrà avvenire, per lo Stato, senza l'istituzione di nuovi posti aggiuntivi nell'organico dei docenti.
- 5- All'articolo 12, comma 4, ultimo periodo, dopo la parola : "dell'infanzia" inserire la seguenti: "statali o che abbiano attivato servizi educativi per l'infanzia tali da soddisfare almeno l'otto per cento dell'utenza potenziale del medesimo Comune, fatta salva l'eventuale rideterminazione di tale percentuale da parte della Conferenza unificata,"
- 6- Articolo 14 si accoglie la proposta delle Province autonome di Trento e Bolzano nella seguente riformulazione: " Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".

Si allega altresì il testo dell'AG 380 come bollinato con le proposte di modifiche/integrazioni concordate nel corso delle due riunioni tecniche tenutesi sul decreto legislativo in oggetto in sede di Conferenza Unificata.

L'Ufficio legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0004246 A-4.23.2.2
del 08/03/2017



SCHEMA DI D.LGS. RECANTE ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180, 181, LETTERA E), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante "Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato";

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983";

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione", e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" ed in particolare l'articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni;



Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la legge 8 ottobre 2010, n.170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che adotta il "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;

Visto il "Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali" approvato il 29 ottobre 2009 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del...

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Principi e finalità)

1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12.
3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:
 - a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, favorendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
 - b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
 - c) accoglie e rispetta le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;
 - d) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, favorendone il coinvolgimento nell'ambito della comunità educativa e scolastica;
 - e) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;
 - f) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.

ART. 2

(Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione)

1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei



processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1.

2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito da:
 - a) servizi educativi per l'infanzia, articolati in:
 1. nido e micronido;
 2. servizi integrativi;
 3. sezioni primavera.
 - b) scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I nidi ed i micronidi accolgono le bambine ed i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo ed operano in continuità con la scuola dell'infanzia.
4. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:
 - a) spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
 - b) centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
 - c) servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.
5. Le sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia.

Commento [M1]: Su richiesta delle Regioni ci si è impegnati a precisare in RI che la possibilità di aggregare sezioni primavera ai cosiddetti nidi dovrà costituire un servizio aggiuntivo e incrementale rispetto ai posti già attivati.



6. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
7. La scuola dell'infanzia, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni. Nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, promuove l'educazione e l'istruzione, lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, assicurando l'effettiva eguaglianza delle opportunità in rapporto con gli orientamenti educativi dei genitori. Essa assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione.

ART. 3

(Poli per l'infanzia)

1. Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica.
2. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.
3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi
4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2017-2019, comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Commento [M2]: Si accoglie la proposta delle regioni e si inserisce il riferimento alle modalità di gestione dei Poli dell'infanzia.

Commento [M3]: Inciso richiesto dal MEF in sede di seconda riunione tecnica della Conferenza Unificata onde evitare che al Polo passano essere preposti un D e un DSGA.

Commento [M4]: Si accoglie la proposta ANCI nella riformulazione del comma



5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.
7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali, provvedono a selezionare almeno uno e fino a tre interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione.
8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Unificata, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni di cui al comma 7, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, che, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata e non spettano rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.

Commento [M5]: Accolto rilievo Dossier parlamentare e ANCI/Regioni.

Commento [M6]: Accolto rilievo Dossier parlamentare e ANCI/Regioni.

ART. 4

*(Obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita fino a sei anni)*

1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di



cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:

- a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;
 - b) la graduale diffusione dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75 per cento nei Comuni, singoli o in forma associata;
 - c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età;
 - d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;
 - e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;
 - f) la formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;
 - g) il coordinamento pedagogico territoriale;
 - h) le condizioni che agevolano la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.
2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

ART. 5

(Funzioni e compiti dello Stato)

1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato:
 - a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
 - b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
 - c) promuove, nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione;
 - d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

Commento [M7]: Proposta ANCI per prevenire fenomeni di burnout

Commento [M8]: Su richiesta MEF, avanzata in sede di seconda riunione tecnica della Conferenza Unificata, si precisa in RT che ciò dovrà avvenire per lo Stato senza l'istituzione di posti aggiuntivi nell'organico dei docenti

Commento [A9]: Accogliendo la proposta dell'ANCI, si inserisce questa finalità aggiungendo la lettera h) all'interno dell'articolo 4 che declina gli obiettivi strategici.



- e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- f) per assicurare la necessaria continuità educativa, definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla Commissione di cui all' articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione:

Art. 6

(Funzioni e compiti delle Regioni)

1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:
- a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;
- b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
- c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;
- d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
- e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
- f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti Locali, nonché individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.

ART. 7

(Funzioni e compiti degli Enti locali)

1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

Commento [A10]: L'aggiunta della parola "pedagogiche" è necessaria per coordinare la norma alla modifica apportata all'articolo 10, in accoglimento della proposta dell'ANCI.

Commento [M11]: Accoglimento integrale della proposta delle Regioni/ANCI e fusione delle due lettere proposte separatamente. La disposizione è coordinata con quanto previsto nell'articolo 7, comma 1 lettera b)



- a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica;
- b) autorizzano, accreditano e vigilano, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
- c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;
- d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12;
- e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;
- f) favoriscono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
- g) definiscono le modalità di coinvolgimento delle famiglie;
- h) facilitano, sostengono iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.

Commento [A12]: Si accoglie la proposta delle regioni/ANCI e si riformula la lettera b).

Commento [M13]: Accolta la proposta ANCI nella riformulazione contenuta nella lettera d).
Su richiesta MEF, avanzata in sede di seconda riunione tecnica della Conferenza Unificata, si preciserà in RT che ciò dovrà avvenire per lo Stato senza l'istituzione e posti aggiuntivi nell'organico dei docenti

Commento [A14]: Si sostituisce la parola "sostengono" con "facilitano" in accoglimento della richiesta dell'ANCI

ART. 8

(Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione)

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predisponde un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento e l'ampliamento del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di

Commento [A15]: In accoglimento della proposta dell'ANCI, si aggiunge il riferimento al consolidamento.



indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza.

ART. 9

(Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia)

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, sia pubblici che privati accreditati, che ricevono finanziamenti pubblici è definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.
3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di *welfare* aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido» spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro per ogni singolo buono.

ART. 10

(Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituita la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.



2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti consultivi e propositivi ed è formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali.
3. La Commissione propone al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
4. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. L'incarico può essere rinnovato allo stesso componente per non più di una volta. Ai commissari non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.

Commento [A16]: In accoglimento della proposta dell'ANCI, si aggiunge la qualificazione di "pedagogiche" alle linee guida.

ART. 11

(Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 12

(Finalità e criteri di riparto del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)

1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalità previste dal presente decreto.
2. Il Fondo Nazionale finanzia:
 - a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
 - b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;



- c) la formazione in servizio del personale educativo e docente, ivi compresa la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di Formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti Locali e il riparto del Fondo di cui al comma 1.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della popolazione in età e di eventuali esigenze di riequilibri territoriali, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia, operando la ripartizione delle risorse regione per regione. Previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti Locali, le risorse sono erogate direttamente ai Comuni, con priorità per quelli privi o carenti di scuole dell'infanzia statale o che abbiano attivato servizi educativi per l'infanzia tali da soddisfare almeno l'otto per cento dell'utenza potenziale del medesimo Comune, fatta salva l'eventuale rideterminazione di tale percentuale da parte della Conferenza unificata, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e di colmare le eventuali carenze o inadeguatezze strutturali.
5. In sede di Conferenza unificata possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.
6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta è perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.
7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla Tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali.

Commento [M17]: Accolta la richiesta dell'ANCI/Regioni formulata in sede di seconda riunione tecnica della Conferenza Unificata

ART. 13

(Copertura finanziaria)



1. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 12, è pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all'articolo 11.
4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ART. 14

(Norme transitorie)

1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'a.s. 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L.19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Commento [M18]: Accolte la proposizione delle regioni come riformulata in sede di seconda riunione tecnica della Conferenza Unificata.



Acc. 2)



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni

Si propone la seguente riformulazione dell'art. 12, comma 4:

...con priorità per i Comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale o per quelli impegnati finanziariamente nel sostegno della scuola dell'infanzia o dei servizi educativi attivati al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni...

9/3/17
Rientro in sede di ufficio

